

SCRITTI DI DIRITTO PRIVATO EUROPEO  
E INTERNAZIONALE

*Direttori*

Ilaria QUEIROLO

Università degli Studi di Genova

Alberto Maria BENEDETTI

Università degli Studi di Genova

*Comitato scientifico*

Maria Caterina BARUFFI

Università degli Studi di Verona

Sergio Maria CARBONE

Università degli Studi di Genova

Vincenzo ROPPO

Università degli Studi di Genova

Claudio SCOGNAMIGLIO

Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

Pietro SIRENA

Università degli Studi di Siena

Ilaria VIARENGO

Università degli Studi di Milano

*Comitato editoriale*

Francesca BARTOLINI

Università degli Studi di Genova

Laura CARPANETO

Università degli Studi di Genova

Maria Elena DE MAESTRI

Università degli Studi di Genova

Mauro GRONDONA

Università degli Studi di Genova

Francesco PESCE

Università degli Studi di Genova

## SCRITTI DI DIRITTO PRIVATO EUROPEO E INTERNAZIONALE

Diritto privato, diritto europeo e diritto internazionale rivelano intrecci via via più significativi, chiamando docenti e studiosi dei diversi settori scientifici a confrontarsi e a collaborare sempre più intensamente. Da tale proficua osmosi scientifica origina il progetto della nuova collana *Scritti di diritto privato europeo e internazionale*, con la quale si persegue l'obiettivo di raccogliere opere scientifiche – a carattere monografico e collettaneo – su temi di attualità in un'ottica interdisciplinare e in una prospettiva di valorizzazione della stretta connessione tra le discipline coinvolte. Tale obiettivo trova un riscontro nelle specifiche competenze dei Direttori e dei membri del Comitato scientifico.

In "Scritti di diritto privato europeo ed internazionale" sono pubblicate opere di alto livello scientifico, anche in lingua straniera per facilitarne la diffusione internazionale.

I Direttori approvano le opere e le sottopongono a referaggio con il sistema del «doppio cieco» («*double blind peer review process*») nel rispetto dell'anonimato sia dell'autore, sia dei due revisori che scelgono, di comune accordo, l'uno esterno al Comitato scientifico e l'altro all'interno dello stesso Comitato, in funzione di revisore interno.

I revisori rivestono o devono aver rivestito la qualifica di professore universitario di prima fascia nelle università italiane o una qualifica equivalente nelle università straniere.

Ciascun revisore formulerà una delle seguenti valutazioni:

- a) pubblicabile senza modifiche;
- b) pubblicabile previo apporto di modifiche;
- c) da rivedere in maniera sostanziale;
- d) da rigettare;

tenendo conto dei seguenti criteri: a) significatività del tema nell'ambito disciplinare prescelto e originalità dell'opera; b) rilevanza scientifica nel panorama nazionale e internazionale; c) attenzione adeguata alla dottrina e all'apparato critico; d) adeguato aggiornamento normativo e giurisprudenziale; e) rigore metodologico; f) proprietà di linguaggio e fluidità del testo; g) uniformità dei criteri redazionali.

Nel caso di giudizio discordante fra i due revisori, la decisione finale sarà assunta di comune accordo dai Direttori, salvo casi particolari nei quali i Direttori medesimi provvedano a nominare tempestivamente un terzo revisore cui rimettere la valutazione dell'elaborato. Le schede di valutazione verranno conservate, in doppia copia, in appositi archivi.



*Vai al contenuto multimediale*

Il volume è stato pubblicato con il contributo finanziario del Piano di sostegno alla ricerca (azione A) dell'Università degli Studi di Milano erogato da DILHPS – Dipartimento di Studi Internazionali, Giuridici e Storico-Politici (PSR2015-1617DDIVE\_M).

Lidia Sandrini

**L'interpretazione del diritto internazionale  
privato dell'Unione Europea**

Il caso della responsabilità da prodotto





Aracne editrice

[www.aracneeditrice.it](http://www.aracneeditrice.it)  
[info@aracneeditrice.it](mailto:info@aracneeditrice.it)

Copyright © MMXVIII  
Gioacchino Onorati editore S.r.l. – unipersonale

[www.gioacchinoonoratieditore.it](http://www.gioacchinoonoratieditore.it)  
[info@gioacchinoonoratieditore.it](mailto:info@gioacchinoonoratieditore.it)

via Vittorio Veneto, 20  
00020 Canterano (RM)  
(06) 45551463

ISBN 978-88-255-1405-6

*I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,  
di riproduzione e di adattamento anche parziale,  
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.*

*Non sono assolutamente consentite le fotocopie  
senza il permesso scritto dell'Editore.*

I edizione: marzo 2018

*A Ivan*



# Indice

## Capitolo I Questioni e metodi d'interpretazione

1. Premessa .....	Pag. 11
2. L'ordine delle questioni interpretative sollevate dalla disciplina di conflitto della responsabilità da prodotto.....	» 15
3. La ricerca di un metodo esegetico alla luce dell'evoluzione del diritto internazionale privato dell'Unione.....	» 27
4. La maggiore esigenza di uniformità della disciplina di conflitto .....	» 41
5. L'individuazione delle fonti da cui attingere gli elementi per pervenire a nozioni autonome.....	» 48
6. L'interpretazione autonoma alla luce del diritto materiale dell'Unione, tra plurilinguismo e pluralismo di tradizioni giuridiche.....	» 54
7. Il rapporto tra esigenze materiali e principio dell'uniformità internazionale delle soluzioni nella prospettiva di un approccio dinamico all'attività interpretativa.....	» 66
8. Le questioni e i metodi d'interpretazione.....	» 78

## Capitolo II Funzioni, rapporti tra norme e qualificazione

1. Premessa .....	Pag. 83
2. L'ambito di applicazione implicitamente autolimitato della direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi.....	» 84
3. ( <i>segue</i> ) e la funzione dell'art. 5 del regolamento Roma II.....	» 93
4. Il rapporto dell'art. 5 con la norma generale in materia di illecito e con le altre disposizioni speciali .....	» 98
5. I limiti generali di applicazione del regolamento in relazione alla disposizione speciale. L'ambito di applicazione <i>ratione temporis</i> .....	» 111
6. ( <i>segue</i> ) l'ambito di applicazione <i>ratione materiae</i> .....	» 117
7. Gli elementi oggettivi della fattispecie .....	» 131
8. ( <i>segue</i> ) e quelli soggettivi .....	» 139

**Capitolo III**  
**Criteria di collegamento e localizzazione della fattispecie**

1.	La struttura della norma, tra criteri speciali e mutazioni dalla regola generale .....	Pag. 147
2.	Il concetto di “commercializzazione”. La nozione generale.....	» 153
3.	( <i>segue</i> ) e la sua applicazione in ipotesi particolari .....	» 157
4.	La commercializzazione del prodotto o di un prodotto dello stesso tipo.....	» 169
5.	I criteri “a cascata”. La residenza abituale.....	» 174
6.	( <i>segue</i> ) il Paese di acquisto e quello in cui si verifica il danno .....	» 183
7.	Questioni di tempo e di prova.....	» 191
8.	La deroga ai criteri speciali attraverso le eccezioni previste dalla norma generale .....	» 201

**Considerazioni conclusive**.....Pag. 207

*Indice dei nomi* .....

*Pag. 223*

# Capitolo I

## Questioni e metodi d'interpretazione

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. L'ordine delle questioni interpretative sollevate dalla disciplina di conflitto della responsabilità da prodotto. – 3. La ricerca di un metodo esegetico alla luce dell'evoluzione del diritto internazionale privato dell'Unione. – 4. La maggiore esigenza di uniformità della disciplina di conflitto – 5. L'individuazione delle fonti da cui attingere gli elementi per pervenire a nozioni autonome. – 6. L'interpretazione autonoma alla luce del diritto materiale dell'Unione, tra plurilinguismo e pluralismo di tradizioni giuridiche. – 7. Il rapporto tra esigenze materiali e principio dell'uniformità internazionale delle soluzioni nella prospettiva di un approccio dinamico all'attività interpretativa. – 8. Le questioni e i metodi d'interpretazione.

### 1. Premessa

La presenza, nel regolamento (CE) n. 864/2007 sulla legge applicabile alla obbligazioni extracontrattuali (c.d. “Roma II”)<sup>1</sup>, di una disposizione apposita sulla “responsabilità da prodotto” non è certo cosa inaspettata. È questa infatti una fattispecie spesso menzionata per evidenziare l'inadeguatezza di una disciplina che pretendesse di individuare la legge applicabile a tutti gli illeciti utilizzando un unico criterio di collegamento<sup>2</sup> e che fornisce quindi argomenti in favore della tendenza a una

<sup>1</sup> Regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (“Roma II”), in *GUUE* L 199 del 31 luglio 2007. Come noto, il regolamento non vincola la Danimarca in virtù del protocollo n. 22 allegato al Trattato UE; pertanto, nel prosieguo il riferimento agli Stati membri, dove opportuno, dovrà intendersi alla luce di tale esclusione, esplicitata al considerando n. 40.

<sup>2</sup> Cfr. A.A. EHRENZWEIG, *Product Liability in the Conflict of Laws – Toward a Theory of Enterprise Liability under «Foreseeable and Insurable Laws»*, in *Yale Law Journ.*, 1960, p. 794 ss.; G. BEITZKE, *Les obligations délictuelles en droit international privé*, in *Recueil des Cours*, t. 115, 1965-II, p. 118 s.; J. KROPHOLLER, *Ein Anknüpfungssystem für das Deliktsstatut*, in *RabelsZ*, 1969, p. 601 ss.; H. DUINTJER TEBBENS, *International product liability. A study of comparative and international legal aspects of product liability*, Alphen aan den Rijn, 1979, p. 164 ss.; F. POCAR, *Le lieu du fait illicite dans les conflits de lois et de juridictions*, in *Trav. com. fr. dr. int. pr.*, 1988, 7, p. 71 ss.; P. BOUREL, *Du rattachement de quelques délits spéciaux en droit international privé*, in *Recueil des Cours*, t. 214, 1989-II, p. 279 ss.

maggior specializzazione delle norme di conflitto nel diritto internazionale privato moderno<sup>3</sup>. Richiama invece l'attenzione la circostanza che nel passaggio dalla disposizione alla norma attraverso l'attività interpretativa siano emerse numerose letture, le quali divergono in maniera particolarmente significativa. Vi erano infatti tutti i presupposti perché l'art. 5 del regolamento, che a tale materia è dedicato, fosse *la* disposizione, migliore rispetto a tutte le alternative possibili non solo per quanto attiene alla validità delle soluzioni accolte in rapporto alle finalità perseguite, ma anche con riguardo alla chiarezza e immediata intellegibilità del dettato.

La materia infatti è oggetto di continua considerazione da parte del legislatore, della giurisprudenza e della dottrina da diversi decenni e ciò sia a livello nazionale, sia sul piano della cooperazione internazionale e regionale. L'elaborazione della norma di conflitto uniforme arriva invero a compimento di un percorso lineare nel suo svolgimento, che ha visto gli ordinamenti nazionali rispondere dapprima, com'è naturale, con gli strumenti del diritto materiale alle nuove esigenze correlate ai mutamenti sociali rappresentati dall'affermarsi di differenti modalità di produzione e distribuzione<sup>4</sup>. Successivamente la vocazione transnazionale della fattispecie, che risente in modo diretto del processo di liberalizzazione degli scambi a livello globale, ha reso opportuna l'integrazione del quadro normativo con la previsione, per via normativa o giurisprudenziale, di adeguati meccanismi internazional-privatistici. Questa evoluzione, come accennato, non ha interessato solo gli ordinamenti nazionali, ma ha coinvolto gli Stati anche attraverso la cooperazione

<sup>3</sup> Proprio commentando la disciplina italiana della legge applicabile alla responsabilità da prodotto, F. POCAR, *Articolo 63 (Responsabilità extracontrattuale per danno da prodotto)*, in F. POCAR, T. TREVES, S.M. CARBONE, A. GIARDINA, R. LUZZATTO, F. MOSCONI, R. CLERICI (a cura di), *Commentario del nuovo diritto internazionale privato*, Padova, 1996, p. 314, ha rilevato una generale tendenza nel senso della specializzazione nelle codificazioni recenti del diritto internazionale privato. Si tratta di un fenomeno complesso e multiforme; ne considera le diverse espressioni J.D. GONZALEZ CAMPOS, *Diversification, spécialisation, flexibilisation et matérialisation des règles de droit international privé*, in *Recueil des Cours*, t. 287, 2002, p. 156 ss. Già nella prima metà del Novecento era emersa l'esigenza di meglio circoscrivere le ampie categorie di fattispecie comprese nell'ambito di applicazione delle norme di conflitto, giudicate troppo poco numerose; v. P. ARMINJON, *L'object e la méthode du droit international privé*, *ivi*, t. 21, 1928, p. 485 ss., in relazione al metodo analitico; H. LEWALD, *Règles générales des conflits de lois*, *ivi*, t. 69, 1939, p. 12.

<sup>4</sup> Una rassegna delle esperienze nazionali che hanno contribuito in maniera più significativa allo sviluppo della materia è offerta da A. SARAVALLE, *Responsabilità del produttore e diritto internazionale privato*, Padova, 1991, p. 3 ss., cui si rinvia anche per ulteriori riferimenti.

internazionale, dalla quale sono scaturite la Convenzione dell'Aja del 1973 sulla legge applicabile alla responsabilità da prodotto<sup>5</sup> e quella del Consiglio d'Europa del 1977 relativa alla responsabilità da prodotto per il danno causata dalla morte o da lesioni personali<sup>6</sup>. Si tratta in entrambi i casi di strumenti che non hanno avuto grande successo; anzi, addirittura fallimentare si è rilevato il tentativo attuato in seno al Consiglio d'Europa di impegnare gli Stati a introdurre una disciplina sostanziale che, da un lato, garantisse la tutela degli utenti e, dall'altro, tenesse in considerazione gli interessi dei produttori. Nondimeno, di questa esperienza ha certamente beneficiato la Comunità economica europea, che nel 1985 ha promosso l'armonizzazione delle normative degli Stati membri in materia di responsabilità da prodotto difettoso per mezzo di una direttiva nella quale si ritrovano alcune soluzioni già rinvenibili nella Convenzione del 1977. Proprio la direttiva n. 85/374/CE<sup>7</sup> ha poi

<sup>5</sup> Convention on the Law Applicable to Products Liability, l'Aja, 2 ottobre 1973; il rapporto esplicativo (W.L.M. REESE, *Explanatory Report*, in *Actes et documents de la Douzième session (1972)*, 1974, t. III, p. 252 ss., d'ora innanzi *Rapporto Reese*), lo stato delle ratifiche e un'ampia bibliografia sono reperibili sul sito Internet della Conferenza dell'Aja sul diritto internazionale privato ([www.hcch.net](http://www.hcch.net)). La Convenzione, in vigore sul piano internazionale dal 1° ottobre 1977, non è stata ratificata dall'Italia; vede invece tra i suoi Stati parte 7 Paesi membri della UE (Croazia, Finlandia, Francia, Lussemburgo, Olanda, Slovenia e Spagna) e 4 Stati terzi (Ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Montenegro, Norvegia e Serbia). Nella dottrina italiana si vedano R. DE NOVA, *La Convenzione dell'Aja sulla legge applicabile alla responsabilità del fabbricante per il suo prodotto*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 1973, p. 297 ss.; A. SARAVALLE, *Responsabilità del produttore e diritto internazionale privato cit.*, p. 185 ss.

<sup>6</sup> European Convention on Products Liability in regard to Personal Injury and Death, Strasburgo, 27 gennaio 1977; il testo, lo stato delle ratifiche e il rapporto esplicativo sono reperibili sul sito Internet del Consiglio d'Europa ([www.coe.int](http://www.coe.int)). La Convenzione, non in vigore, è stata firmata da 4 Stati (Austria, Belgio, Francia e Lussemburgo), nessuno dei quali l'ha ratificata. Per un commento "in corso d'opera", si veda G. ALPA, *In margine ad un progetto legislativo del Consiglio d'Europa in materia di responsabilità del fabbricante*, in *Riv. soc.*, 1975, p. 329 ss., che ne evidenzia le carenze sul piano della deterrenza-prevenzione.

<sup>7</sup> Direttiva 85/374/CEE del Consiglio del 25 luglio 1985 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, in *GUCE* L 210 del 7 agosto 1985, modificata dalla direttiva 1999/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 1999, *ivi*, L 141 del 4 giugno 1999. Come noto, la direttiva è un testo rilevante ai fini dell'Accordo SEE (Porto, 2 maggio 1992, in *GUCE* L 1 del 3 gennaio 1994, come modificato dal protocollo di Bruxelles, 17 marzo 1993, *ibidem*), pertanto i riferimenti agli Stati membri nel prosieguo dovranno, se del caso, ritenersi estesi anche a Norvegia, Islanda e Liechtenstein. Si noti inoltre che la Svizzera, pur non essendo parte dell'Accordo, ha recepito la direttiva, con alcune modificazione (v. la Legge federale sulla responsabilità per danno da prodotti del 18 giugno 1993, reperibile al sito Internet [www.admin.ch](http://www.admin.ch)). Numerose indicazioni relative alla vasta letteratura italiana sulla direttiva si rinvencono in F. PESCE, *Legge regolatrice del danno da prodotto e tutela del soggetto danneggiato nel regolamento Roma II*, in I. QUEIROLO, A.M. BENEDETTI, L. CARPANETO (a cura

fornito al legislatore comunitario un sostrato di diritto materiale alla luce del quale elaborare la disciplina di conflitto. Allo stesso modo, cimentandosi nel campo dei conflitti di legge, la Comunità ha potuto usufruire, oltre che dei modelli rinvenibili nelle legislazioni nazionali, dell'esempio della Convenzione dell'Aja, anche al fine di evitare di cadere nei medesimi errori cui viene attribuita l'esiguità del numero di ratifiche di quest'ultima rispetto a quello degli Stati firmatari.

In materia di responsabilità da prodotto, quindi, diversamente da quanto avvenuto in relazione ad altre fattispecie, le istituzioni dell'Unione hanno avuto il duplice vantaggio di intervenire in un ambito ampiamente regolato da norme di matrice comunitaria sul piano sostanziale e già oggetto di una specifica disciplina di conflitto uniforme. Ciononostante, nel corso dell'*iter* legislativo, che si è dimostrato particolarmente laborioso proprio rispetto all'art. 5, è emerso con evidenza che le condizioni ottimali appena descritte non erano sufficienti a condurre agevolmente verso un esito condiviso<sup>8</sup>. Il risultato finale poi non ha mancato di suscitare critiche, per l'eccessiva complessità e per l'incapacità di bilanciare adeguatamente i contrapposti interessi del consumatore-utente, da un lato, e dei produttori e degli altri soggetti chiamati a rispondere del danno, dall'altro. Proprio alla pressione delle *lobby* dei c.d. portatori d'interessi è stata peraltro attribuita la responsabilità di una disciplina considerata da molti insoddisfacente<sup>9</sup>. Questo giudizio negativo non è però unanimemente condiviso; alle difformi letture corrispondono quindi altrettanto diverse valutazioni di merito, senza tuttavia che sia possibile trovare una corrispondenza tra le une e le altre.

di), *La tutela dei soggetti deboli tra diritto internazionale, dell'Unione europea e diritto interno*, Roma, 2013, p. 294, nota 1; si segnala altresì che nel 2017 la Commissione ha condotto una consultazione pubblica sulla valutazione della direttiva, conclusasi il 26 aprile dello stesso anno; il questionario e le risposte pervenute, insieme a *Summary Report*, sono reperibili al sito Internet [http://ec.europa.eu/growth/content/public-consultation-rules-liability-producer-damage-caused-defective-product-0\\_en](http://ec.europa.eu/growth/content/public-consultation-rules-liability-producer-damage-caused-defective-product-0_en).

<sup>8</sup> Per una esaustiva descrizione dell'accidentato *iter* legislativo si vedano A. DICKINSON, *The Rome II Regulation: The Law Applicable to Non-Contractual Obligations*, Oxford, 2008, (letto congiuntamente all'*Updating Supplement* dell'opera, Oxford, 2010), p. 364 s.; M. ILLMER, *Article 5 Product liability*, in P. HUBER (ed.), *Rome II Regulation. Pocket Commentary*, Munich, 2011, p. 114 ss.

<sup>9</sup> V. T. HARTLEY, *Choice of Law for Non-Contractual Liability: Selected Problems under the Rome II Regulation*, in *Int. Comp. Law Quart.*, 2008, p. 899 ss.; B. DUTOIT, *Le droit international privé des obligations non contractuelle à l'heure européenne : le Règlement Rome II*, in G. VENTURINI, S. BARIATTI (a cura di), *Nuovi strumenti del diritto internazionale privato. Liber Fausto Pocar*, Milano, 2009, p. 316 ss.